

# TI\_GERICHTE 12.2017.82 vom 6. März 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-03-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2017.82](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2017.82)

FR: TI\_GERICHTE 12.2017.82 du 6 mars 2019

IT: TI\_GERICHTE 12.2017.82 del 6 marzo 2019

## Regeste

Gestione patrimoniale, reati penali commessi dal funzionario bancario - documenti firmati in bianco dal cliente - colpa concomitante del cliente e interruzione del nesso di causalità adeguata, in concreto negate

## Erwägungen

### E. 1

L'appello 6 giugno 2017 contro la decisione 8 maggio 2017 del Pretore, notificata il giorno successivo, è certamente tempestivo (art. 311 cpv. 1 CPC), come lo è la risposta 19 luglio 2017 a fronte dell'assegno termine di questa Camera di data 16 giugno 2017 (art. 145 cpv. 1 lett. b e 312 cpv. 2 CPC).

### E. 2

Nella prima parte del suo appello (pag. 5 seg.) la banca sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non sarebbe assolutamente pacifico che le operazioni oggetto della causa sarebbero state eseguite da \_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_ in modo illecito usando documenti firmati in bianco. L'appellante premette che il rilascio sistematico di firme in bianco comprova l'esistenza di un rapporto specialissimo fra C\_\_\_\_\_ e le titolari del diritto di firma per la società attrice. In merito alla cosiddetta "operazione Argentina" la banca, rinviando ai suoi allegati di prima sede e al rapporto allestito dal perito \_\_\_\_\_ G\_\_\_\_\_ (doc. 6), rileva che le firme delle titolari della relazione sarebbero state apposte a posteriori per ratifica. Per quanto concerne le operazioni definite monetarie l'appellante, riferendosi nuovamente ai suoi allegati di prima sede, contesta in buona sostanza che la firma autentica delle rappresentanti della società sia stata apposta prima che il documento fosse compilato. Nel prosieguo del suo appello (pag. 8 seg.) la banca rimprovera al Pretore di essersi fondato in modo acritico sul giudizio penale. A dire dell'appellante la condanna di \_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_ per l'"operazione Argentina" sarebbe frutto di una strana confessione "quando era già per lui chiaro che avrebbe beneficiato di una condanna con rito abbreviato sospesa con la condizionale" (v. appello, pag. 9, pt. 2.2.1) mentre numerosi riscontri oggettivi porterebbero in un'altra direzione. L'appellante ritiene parimenti inattendibili le ammissioni di \_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_ relative alle cosiddette operazioni monetarie, anche queste a suo dire influenzate dalla possibilità di ottenere una sentenza con rito abbreviato. In conclusione, su quanto sopra riportato, la banca contesta "che l'agire di C\_\_\_\_\_ fosse abusivo e costituisse addirittura reato" (v. appello, pag. 15, secondo periodo).

### E. 3

Le contestazioni della banca al giudizio pretorile, riassunte al punto che precede, sono prive di fondamento. Si rileva avantutto che l'appellante si contraddice quando da un lato

riferisce del rilascio sistematico di firme in bianco a comprova di un “rapporto specialissimo fra C\_\_\_\_\_ e le due donne e la loro società” (appello, pag. 6, secondo periodo) e d’altro lato si appoggia sul doc. 6 per giustificare la ratifica a posteriori degli investimenti in titoli argentini. Comunque sia, in che modo una relazione assimilabile a una relazione sentimentale fra C\_\_\_\_\_ e la B\_\_\_\_\_ (v. appello, pag. 6, terzo periodo) possa giustificare, o anche solo far apparire meno grave, l’agire del primo non è dato comprendere. In ogni modo, rimproverando al primo giudice di essersi fondato sul giudizio penale riassunto nei fatti, l’appellante sembra misconoscere i presupposti della procedura abbreviata che ha essa stessa avallato (v. doc. E, pag. 12 i.f.), come meglio si dirà ancora in seguito. Si impone quindi di rammentare che, in virtù dell’art. 358 cpv. 1 CPP, l’imputato può chiedere al pubblico ministero di procedere con rito abbreviato se ammette i fatti essenziali ai fini dell’apprezzamento giuridico e riconosce quanto meno nella sostanza le pretese civili. D’altro canto, ai sensi dell’art. 361 cpv. 2 CPP nel dibattimento il tribunale interroga l’imputato e accerta se ammette i fatti su cui poggia l’accusa e se l’ammissione concorda con quanto risulta dagli atti. Infine, secondo l’art. 362 cpv. 2 CPP, se sono adempiute le condizioni del giudizio con rito abbreviato, il tribunale recepisce nella sentenza le fattispecie penali (les faits, die Straftatbestände), le sanzioni e le pretese civili figuranti nell’atto d’accusa. Nel caso concreto, e come già sopra ricordato, nel corso del suo interrogatorio del 10 giugno 2011 \_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_ ha confermato le ricostruzioni effettuate dagli inquirenti e mostrategli nel corso dei verbali (v. doc. 3/A14), senza alcuna obiezione da parte del rappresentante legale di B\_\_\_\_\_, mentre nel corso del dibattimento del 31 agosto 2012 la Corte delle assise correzionali di Lugano, per quanto qui interessa, ha accertato che l’imputato ha ammesso i fatti, ha ritenuto legale e opportuna la procedura abbreviata, ha considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa, ha riconosciuto le pretese civili e di indennizzo degli accusatori privati, tra cui pure B\_\_\_\_\_, nella misura ivi indicata (v. doc. E, in particolare pag. 12 e 13). Pertanto, il tentativo dell’appellante di sminuire la portata di un giudizio reso nella procedura abbreviata e con essa le ammissioni dell’imputato è palesemente inopportuno, oltre che contrario alla buona fede processuale poiché in aperta contraddizione con il suo stesso comportamento in sede penale. In ogni modo, riprendendo le contestazioni dell’appellante, si può aggiungere quanto segue. Contrariamente a quanto sostiene la banca, il RAPPORTO sulla RICOSTRUZIONE dell’OPERATO di E: C\_\_\_\_\_: le transazioni in OBBLIGAZIONI “Argentina” della relazione “600058 G\_\_\_\_\_ SRL” (doc. 6), non è stato allestito dal perito G\_\_\_\_\_ su richiesta del Ministero pubblico (v. appello, pag. 6, 5 periodo), ma su mandato della B\_\_\_\_\_ SA (v. doc. 6, pag. 1), come dà anche atto il Rapporto E\_\_\_\_\_ (doc. 4, pag. 3). Anche volendo prescindere da quanto precede è evidente che delle semplici ipotesi sull’allestimento delle schede di acquisto non diminuiscono certo la portata delle ammissioni di \_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_ (su cui si dirà ancora in seguito). Non va poi dimenticato che sia \_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ (v. doc. 3/B1, pag. 13 i.f., 14 inizio), sia \_\_\_\_\_ D\_\_\_\_\_ (v. doc. 3/B2, pag. 8, in questo interrogatorio alla presenza dei legali della banca), sentite quali testimoni dal Ministero pubblico, hanno dichiarato di non aver mai dato ordini di acquisto o vendita di titoli argentini o di altri titoli, ciò che ha ben altra valenza probatoria rispetto alle ipotesi formulate dalla banca. Anche in merito alle operazioni monetarie quest’ultima si limita a formulare ipotesi e, a parte il mancato riconoscimento da parte delle clienti, che è ovviamente primordiale, nemmeno si vede perché sarebbero “manifestamente inattendibili” (v. appello pag. 14, primo periodo) le

ammissioni di \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ che, nel suo interrogatorio del 10 giugno 2011 (v. doc. 3/A14, pag.

#### **E. 5**

Nella parte finale del suo appello (pag. 14 a 18) la AP 1 SA sostiene che si impone invece l'applicazione della giurisprudenza secondo la quale costituisce una gravissima concolpa del cliente, tale da escludere ogni responsabilità della banca, il fatto di aver rilasciato a un funzionario un documento firmato in bianco che questi ha poi compilato a suo vantaggio, e che essa intravede nella sentenza del 7 maggio 2002 di questa Camera, inc. 10.1995.105/106/107, confermata dal Tribunale federale con sentenza del 12 novembre 2002, inc. 4C.210/2002. L'appellante fa quindi riferimento ad altre sentenze che andrebbero nella stessa direzione. Infine l'appellante contesta l'applicazione al caso concreto della sentenza del TF 4C.5/2007, 1° giugno 2007, che condurrebbe a suo dire a un risultato urtante in ragione dei strettissimi rapporti fra le clienti e \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ e per il cumulo delle negligenze delle prime.

#### **E. 6**

Le tesi dell'appellante, nella misura in cui sono ricevibili, vanno respinte per i seguenti motivi. Certamente a torto l'appellante ritiene che la sentenza di questa Camera 7 maggio 2002, inc. 10.1995.105/106/107, debba qui trovare applicazione. In quel caso si era creato un rapporto contrattuale diretto tra il funzionario e il cliente, su iniziativa del primo, chiaramente riconoscibile dal secondo e concluso all'insaputa della banca, ai fini dell'operazione ivi descritta (v. in particolare consid. 3.1). Il cliente aveva invano contestato dinanzi al Tribunale federale l'esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra lui e il funzionario (STF 4C.210/2002, 12 novembre 2002, consid. 2). Trattasi pertanto di una situazione completamente diversa rispetto a quella qui in esame. Nulla dimostra in effetti che gli stretti rapporti di amicizia in particolare tra \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ abbiano mutato la natura del rapporto contrattuale risultante dal doc. 2.1. L'amministratrice unica di G \_\_\_\_\_ Srl ha dichiarato al Ministero pubblico di essersi accordata con C \_\_\_\_\_ nel senso di una gestione tranquilla, non rischiosa (v. doc. 3/B1, pag. 7, terz'ultimo periodo), rispettivamente di non aver mai ordinato o fornito a C \_\_\_\_\_ istruzioni di investire in titoli di Argentina, Turchia o altre nazioni, né di aver ricevuto proposte in tal senso dal funzionario, questi conoscendo la sua posizione al riguardo (v. doc. 3/B1, pag. 13 i.f., 14 inizio). Quanto appena riportato in merito ai titoli esteri \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_ lo ha confermato nel verbale di confronto con \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ (v. doc. 3/A4, pag. 5, in particolare ultima frase). Di tenore analogo sono le dichiarazioni di \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ (v. doc. 3/B2, pag. 6 ultimo periodo, sul conto nominativo G \_\_\_\_\_ Srl: "Comunque ripeto che questo non era un conto che doveva essere operativo"; v. anche pag. 8, terzo periodo i.f.: "Io comunque non ho mai dato nessun ordine di acquistare né di vendere dei titoli Argentina e di nessun tipo di titolo."). Inoltre, è del tutto errato che "fra C \_\_\_\_\_ e le due titolari della G \_\_\_\_\_ fosse stato concordato un rendimento del 10%" (v. appello, pag. 17, secondo periodo). \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_ ha dichiarato che "Abbiamo deciso di aprire una relazione bancaria presso questa Banca in Svizzera su consiglio come detto di C \_\_\_\_\_, che aveva garantito sia a me che a D \_\_\_\_\_ l'interesse del 10% sul capitale versato all'azienda (Ndr: G \_\_\_\_\_)" (v. doc. 3/B1, pag. 6, quinto periodo), mentre nel verbale di confronto ha ribadito che "Fra l'altro noi nemmeno abbiamo mai preteso di avere il 10% di interesse sul capitale" (v. doc. 3/A4, pag. 5, primo periodo). Dello stesso tenore le

dichiarazioni di \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ (v. doc. 3/B2, pag. 3, secondo periodo: “In una e-mail C \_\_\_\_\_ ci aveva promesso un 10 % di interesse, senza nessun rischio, in quanto non avrebbe fatto alcun tipo di investimento azionario, ..... omissis.”; confermato nel verbale di confronto con C \_\_\_\_\_: v. doc. 3/A4, pag. 5). Nel verbale di confronto \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ ha affermato, in merito al conto della G \_\_\_\_\_: “per garantire una rendita vitalizia dovevano rendere tra l’8 e il 10%.” (v. doc. 3/A4, pag. 3, terzo periodo). Ora, tutto ciò è ben diverso da quanto sostenuto dall’appellante. In sintesi, i rapporti di amicizia, di qualsiasi natura essi siano stati, non giustificano minimamente gli abusi commessi dal funzionario, come vorrebbe la banca. Chiaramente a torto quest’ultima ritiene pertanto inapplicabili al caso concreto i principi esposti nella sentenza del TF 4C.5/2007, 1° giugno 2007, richiamata invece a ragione dal Pretore a fondamento del suo giudizio. Anche nel caso in esame infatti l’assenza di causalità adeguata tra il comportamento delle clienti nell’ambito della relazione G \_\_\_\_\_ Srl e il danno subito è evidente, poiché il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita non vogliono affatto che le banche, tramite loro ausiliari, effettuino operazioni speculative e prelevamenti all’insaputa dei clienti con agire illecito. Ne deriva che la banca deve rispondere del suo ausiliario C \_\_\_\_\_ come se avesse agito lei stessa, ai sensi dell’art. 101 cpv. 1 CO (v. ancora TF 4C.5/2007, 1° giugno 2007, consid. 5.3). Con altre parole, la fiducia riposta nel funzionario è per definizione strettamente connessa alla fiducia riposta nell’istituto bancario, pertanto quest’ultimo non può sottrarsi in modo pretestuoso dalla propria responsabilità, codificata dall’art. 101 CO, in presenza reati penali commessi dal primo, senza dimenticare che essa esercita un’attività soggetta a una particolare sorveglianza, che a sua volta origina fiducia da parte dei clienti. Sempre riprendendo il ragionamento espresso dal TF (v. sentenza citata, consid. 8.5), il dolo commesso dal dipendente di B \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ è talmente enorme da privare di qualsiasi rilevanza, sotto il profilo della causalità adeguata, e di conseguenza della colpa concomitante, il comportamento di \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ per essersi fidate della documentazione sottoposta loro e per aver firmato dei documenti in bianco. Ancora una volta giova ricordare che sia la documentazione allestita da \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ (fogli excel ), sia i fogli firmati in bianco sono stati gli strumenti per effettuare le malversazioni, rispettivamente per occultarle (v. doc. E, pt. 4, pag. 9 i.f. e 10).

#### **E. 7**

Alla luce di quanto precede l’appello della AP 1, nella misura in cui è ricevibile, dev’essere respinto con conseguente conferma della decisione

#### **E. 8**

maggio 2017 del Pretore del Distretto di Lugano. Le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza dell’appellante. Trattandosi di una decisione incidentale la tassa di giustizia è fissata in considerazione degli elementi indicati all’art. 2 cpv. 1 LTG, non giustificandosi in seconda istanza di fissare gli oneri processuali con una per ora ipotetica ulteriore decisione. Le ripetibili sono invece calcolate in base agli art. 6, 11, 13 e 14 Rtar. L’importo determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è superiore a fr. 30'000.-. Per questi motivi, richiamati gli art. 95, 104 e 106 CPC, la LTG e il Rtar, decide: I. L’appello 6 giugno 2017 della AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto. II. Le spese processuali dell’appello, di complessivi fr. 5'000, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellata fr. 7'000.- a titolo di ripetibili. III. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la

seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La  
vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia  
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo  
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.-  
nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi;  
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di  
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale  
unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al  
procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne  
soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle  
altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF),  
oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e  
concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di  
altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono  
causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe  
immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria  
defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è  
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,  
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia  
con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e  
medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.